



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 07 – 25 MARZO 2026

Riunione del 12 Marzo 2026

Presidente Avv. Claudio Cutrera
Componente Avv. Giulia Mennuni
Componente Avv. Francesca Romana Pettinelli

CSA 06.25.26 - Reclamo della ASD VOLLEY LETOJANNI avverso il CU del Giudice Sportivo Nazionale n.16 del 19.02.2026

Con C.U. n. 16 del 19 febbraio 2026 il Giudice Sportivo Nazionale, alla luce della revoca del tesseramento dell'atleta M. P. P., in forza al sodalizio A.S.D. Volley Letojanni, disposta dall'Ufficio Tesseramento FIPAV sulla base di inveritiere attestazioni, da parte del Sodalizio stesso, circa la "cittadinanza sportiva" dell'atleta, deliberava ai sensi degli artt. 29 e 44 Reg. Gare "di modificare i risultati omologati delle gare n° 7402-7411-7415-7422-7430-7437-7445-7452- 7460-7469-7476-7484-7486 serie BM/H con i risultati, per ciascuna gara, più sfavorevoli per il sodalizio A.S.D. VOLLEY LETOJANNI e che, nella specie, debbono intendersi 0-3 (...)".

Il sodalizio, in altre parole, pur consapevole della cittadinanza sportiva straniera dell'atleta M. P. P., aveva chiesto ed ottenuto il tesseramento di quest'ultimo come appartenente alla categoria degli Atleti Italiani ("AI") e non a quella degli Atleti Italiani/Stranieri di cittadinanza sportiva straniera ("NX"), così ottenendo indebiti vantaggi sia sotto il profilo delle tempistiche necessarie per il perfezionamento del tesseramento (essendo la procedura per la categoria "AI" una procedura semplificata rispetto a quella per la categoria "NX") che sotto il profilo economico.

Avverso il suddetto provvedimento proponeva reclamo il Sodalizio ASD Volley Letoyanni, preliminarmente lamentando:

- La lesione del diritto di difesa per violazione del principio del contraddittorio con riferimento alle norme di cui agli artt. da 20 a 26 Reg. Giur, in quanto le stesse non avrebbero consentito alle società di avere contezza dell'esistenza di un procedimento nei suoi confronti e di potersi adeguatamente difendere;



- Erronea interpretazione, da parte del GSN, delle norme poste a fondamento della decisione, applicate con eccessivo rigore e non adeguatamente interpretate.

Il sodalizio reclamante sosteneva, poi, la nullità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione, da parte del GSN, circa il ragionamento logico seguito per addivenire alla contestata decisione e l'insussistenza della violazione contestata, in quanto il sodalizio avrebbe agito in totale buona fede e nella convinzione di aver proceduto al tesseramento dell'atleta M. P. P. in modo del tutto regolare.

A conferma di ciò, la reclamante rappresentava che, per il tesseramento in questione, si era correttamente proceduto al trasferimento internazionale dell'atleta attraverso la compilazione dell'apposito Modulo "IFC", che sarebbe stato accettato senza riserve dal Settore Tesseramento in data 10 settembre 2025; circostanza che avrebbe, dunque, indotto il Sodalizio reclamante a ritenere di aver correttamente proceduto al tesseramento dell'atleta in questione.

La buona fede del Sodalizio sarebbe altresì ravvisabile nella circostanza per cui lo stesso sarebbe venuto a conoscenza dell'irregolarità del tesseramento solo quando, al fine di verificare la possibilità di tesserare altro atleta proveniente da una federazione straniera, aveva chiesto in merito chiarimenti al Settore Tesseramento.

Ufficio, quest'ultimo, che a sua volta avrebbe avuto contezza dell'irregolarità solo in tale momento e, dunque, solo a seguito dell'"autodenuncia" del Sodalizio odierno reclamante.

Rappresentava, altresì, la società reclamante che tale irregolarità non avrebbe sostanzialmente comportato vantaggio alcuno, in quanto in nessuna gara ufficiale era mai stato schierato più di un atleta di cittadinanza sportiva straniera e che, comunque, la posizione dell'atleta sarebbe stata successivamente regolarizzata con la proposizione di una nuova richiesta di tesseramento in data 12.2.2026 e con il versamento dell'apposita tassa federale.

Il sodalizio reclamante affermava, inoltre, di non aver impugnato la revoca del tesseramento disposta dal preposto Ufficio Federale, in quanto quest'ultimo aveva comunicato la possibilità di procedere ad una sanatoria della posizione dell'atleta.

All'udienza di discussione del 27 febbraio 2026 erano presenti il Dott. Soraci - per delega del Presidente societario Sig. Valastro Alfio nonché gli Avv.ti Francesco Termini e Giovanni Marsella, difensori della società reclamante.

L'Avv. Termini discuteva il reclamo richiamando, in particolare, sia le eccezioni preliminari ivi formulate che le richieste nel merito, in quanto dalla documentazione allegata si ricavava, a suo dire, la correttezza dell'operato della società reclamante nel tesseramento dell'atleta in questione.



L'Avv. Marsella discuteva insistendo per l'accoglimento del reclamo, evidenziando la buona fede della società reclamante nel tesseramento in questione, comprovata, a suo dire, anche dalla sanatoria del tesseramento stesso intervenuta a gennaio 2026 del medesimo atleta.

La Corte, all'esito dell'udienza, riservava la propria decisione.

A scioglimento della riserva, con ordinanza del 27/02/2026 la Corte disponeva la seguente attività istruttoria:

- 1) disporre informativa presso l'Ufficio Tesseramento Fipav al fine di conoscere le modalità che una società affiliata deve adottare per procedere al tesseramento di un atleta italiano e di un atleta appartenente ad una federazione straniera; in particolare si chiede di conoscere se, al momento della richiesta di tesseramento, l'opzione da indicare come "AI" o "NX" sia rimessa esclusivamente alla discrezionalità della società stessa o, per i precedenti tesseramenti del relativo atleta, il sistema non consenta di effettuare la detta opzione;
- 2) riferire se l'atleta in questione sia stato in precedenza tesserato da altre società presso la Fipav e con quale procedura;
- 3) onerare la società reclamante di produrre in giudizio copia della domanda di tesseramento a suo tempo inoltrata ad inizio di campionato per l'atleta in questione.

La Corte fissava, altresì, per il prosieguo l'udienza del 12 marzo 2026 alle ore 12.00.

A quest'ultima udienza del 12 marzo 2026 risultavano presenti il Dr. Soraci, quale delegato del Presidente del sodalizio, nonché gli Avv. ti Francesco Termini e Giovanni Marsella.

Questi ultimi rilevavano di aver inviato note esplicative alla luce dell'acquisizione documentale disposta da questa Corte e chiedevano che le dette note venissero acquisite in giudizio.

Nel merito discutevano il reclamo riportandosi a quanto già dedotto in tutti gli atti depositati, sottolineando ancora una volta la buona fede della società all'atto del tesseramento dell'atleta in questione, buona fede, a loro dire, rilevabile anche dalla "autodenuncia" fatta dalla medesima società al momento di richiedere il tesseramento di un secondo atleta straniero.

Gli Avvocati Termini e Marsella insistevano, dunque, per la riforma della decisione impugnata e per il ripristino del punteggio delle partite acquisito sul campo, precisando anche che il modulo F inviato dall'UT relativo al primo tesseramento, riportava l'indicazione "AI" perché, a seguito dell'inserimento del CF dell'atleta, tale attribuzione di categoria era avvenuta in automatico essendo già stato in precedenza tesserato con tale modalità.

Il Dr. Sorace, quale delegato del Presidente della Società reclamante, si riportava a quanto già evidenziato dagli Avvocati Termini e Marsella.



La Corte, preso atto della risposta pervenuta dall'Ufficio Tesseramento FIPAV e della mancata produzione, da parte della società reclamante, della copia della domanda di tesseramento a suo tempo inoltrata ad inizio di campionato per l'atleta in questione, ammetteva le ulteriori note inviate dalla società reclamante in data 11/03/2025 e si riservava di decidere.

Preliminarmente questa Corte ritiene che le doglianze iniziali formulate con il proposto reclamo, riguardanti un'asserita necessità di riforma degli artt.20-21-22-23-24-25-26 del Reg. Giurisd. Fipav, perché, a dire della reclamante, comporterebbero una violazione del diritto di difesa ed una violazione del principio del contraddittorio, non possano trovare ingresso nel presente giudizio, atteso che le stesse non riguardano l'oggetto del giudizio e, comunque, non concernono la competenza e/o Giurisdizione di questa Corte.

In ogni caso, non può non rilevarsi come il processo sportivo, pur ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento, è comunque caratterizzato da particolari esigenze di celerità e informalità funzionali al regolare svolgimento delle gare, esigenze che certamente giustificano la previsione di un procedimento d'ufficio che non prevede nella prima fase il contraddittorio necessario.

Né può ritenersi che tale scelta ordinamentale sia lesiva del diritto di difesa, atteso che l'ordinamento sportivo riconosce comunque alla società coinvolta, laddove questa venga a conoscenza dell'esistenza del procedimento, la facoltà di presentare memorie e documenti (cfr. art. 25 Reg. Giur.).

Il diritto di difesa è poi garantito nella eventuale fase di gravame, laddove la società raggiunta dal provvedimento a lei sfavorevole può proporre reclamo avverso lo stesso ed in tal modo far valere le proprie ragioni.

Nel caso in specie, tra l'altro, è stato concesso alla società reclamante ampio potere di difesa sia mediante produzione documentale sia mediante deposito di diverse note difensive.

Del resto, l'adozione di provvedimenti afflittivi inaudita altera parte non rappresenta un'eccezione propria del solo ordinamento sportivo ma trova riscontro anche in altri ordinamenti giuridici, laddove il legislatore ha talvolta ritenuto che le esigenze di celerità del procedimento giustificassero il differimento del contraddittorio ad una fase successiva – nella quale poi viene garantita alla parte, come nel caso di specie, una piena facoltà di difesa (si veda, tra tutti, il procedimento per decreto previsto dagli artt. 459 e ss c.p.p.).



Parimenti inaccoglibile appare la doglianza relativa all'errata interpretazione delle norme da parte del Giudice Sportivo Nazionale ed all'inesistenza della motivazione posta alla base del provvedimento impugnato.

Ferma restando la genericità del motivo di reclamo in oggetto, laddove non è dato comprendersi quali siano nello specifico le norme rispetto alle quali il reclamante si duole di una erronea (o comunque troppo rigida) interpretazione, ritiene questa Corte che il Giudice di prime cure abbia correttamente applicato le norme poste alla base del provvedimento impugnato, motivando la decisione assunta in modo coerente e conforme al dato normativo e ai principi generali dell'ordinamento sportivo.

Detto ciò ci si occupa del merito della vicenda in questione ed al riguardo si esprimono le seguenti considerazioni.

Il sodalizio reclamante sostiene:

- di non aver mai rilasciato inveritiere attestazioni;
- di aver agito in buona fede e nella certa convinzione di aver eseguito la procedura corretta, tanto da essersi pure "autodenunciata" al momento di richiedere altro tesseramento di atleta straniero;
- che l'attribuzione di categoria per l'atleta in esame è avvenuta in automatico, dopo l'inserimento del suo codice fiscale, essendo lo stesso già stato, in precedenza, tesserato con tale modalità;
- che l'attribuzione di categoria in automatico si ricaverebbe anche dall'ulteriore documentazione allegata alle note inviate l'11/3/2025 (precisamente Modulo F attestante che per il Settore Tesseramenti il domicilio dell'atleta è in VILLAFRANCA TIRRENA, alla via DON MINZONI n. 13, che risulta essere l'indirizzo della sede della società SICILY F.LLI ANASTASI ME, Prospetto relativo all'indirizzo della sede del SICILY F.LLI ANASTASI VOLLEY, DOCUMENTO dal quale risulta che l'atleta è residente in Argentina);

che, in ogni caso, nessuna violazione del regolamento federale si è mai concretizzata in quanto, in nessuna circostanza, la società Letojanni ha impiegato in gare ufficiali più di un atleta di categoria NX, non avendo, quindi, mai potuto ottenere un ingiusto vantaggio.

Orbene ritiene questa Corte che, alla luce dell'attività istruttoria espletata ed in particolare del riscontro fornito dall'Ufficio Tesseramenti FIPAV, oltre che dei medesimi documenti prodotti dalla società reclamante, tutte le difese sviluppate da quest'ultima non possano trovare accoglimento e che la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale sia pienamente corretta e non necessiti di riforma alcuna.

A parere di questa Corte non può sussistere alcun dubbio sul fatto che la modalità di tesseramento dell'atleta in questione sia dipesa unicamente da una libera scelta del sodalizio ASD Volley Letojanni e non determinata, in maniera automatica, dal sistema di tesseramento.



Più precisamente è stata la società reclamante a tesserare l'atleta M. P. P., di cittadinanza sportiva argentina, come atleta italiano e non il sistema di tesseramento atleti della Fipav.

Sul punto non può trovare accoglimento quanto affermato dal sodalizio nel proprio reclamo ed in occasione dell'udienza del 12 marzo 2026, laddove si è sostenuto che la società sarebbe stata "costretta" ad optare per la categoria "AI" per un automatismo del sistema, che avrebbe imposto tale scelta essendo già stato l'atleta in precedenza tesserato come italiano e dunque, inserendo il suo codice fiscale, si sarebbe automaticamente impostata la categoria "AI", senza possibilità per il sodalizio di modificarla.

Tale ricostruzione viene, infatti, smentita da quanto riferito e prodotto dall'Ufficio Tesseramenti su richiesta di questa Corte.

La documentazione inviata dall'Ufficio Tesseramenti consente di appurare che la scelta della categoria da attribuire all'atleta da tesserare ("AI" o "NX") viene fatta proprio all'inizio della procedura di tesseramento ed è rimessa unicamente della società che sta effettuando il tesseramento stesso; l'inserimento del codice fiscale viene richiesto dal sistema solo in un momento successivo a quello della scelta della categoria stessa.

Più precisamente, dalla documentazione fornita dall'Ufficio Tesseramenti si evince chiaramente che la prima videata che compare all'inizio della procedura di tesseramento è quella "NELLA QUALE SI EVINCE LA PRECISA E NETTA DISTINZIONE TRA LE DUE "SEZIONI" PER IL TESSERAMENTO DEGLI ATLETI "ITALIANI" O "STRANIERI" e che solo successivamente vanno inseriti i dati anagrafici dell'atleta da tesserare.

Tale ricostruzione, come è evidente, smentisce completamente quanto asserito dal sodalizio reclamante rispetto ad un presunto automatismo del sistema derivante dall'inserimento del codice fiscale o di altra documentazione di un'atleta già precedentemente tesserato.

Pertanto, pur volendo prescindere da tale considerazione, laddove il sistema avesse realmente impedito di tesserare l'atleta come straniero il sodalizio, essendo a conoscenza della cittadinanza sportiva straniera di quest'ultimo, avrebbe comunque avuto l'onere di contattare l'Ufficio Tesseramenti e chiedere chiarimenti prima di proseguire con la procedura di tesseramento e portarla a termine.

D'altronde, che la ASD Volley Letojanni fosse consapevole della cittadinanza sportiva straniera di M. P. P. – e che, come tale, fosse da inserire come categoria "NX" e non "AI" – è infatti circostanza che emerge con ogni evidenza dagli atti procedimentali acquisiti nell'ambito del presente procedimento.

Infatti, come confermato dallo stesso sodalizio, prima di procedere al tesseramento dell'atleta M. P. P., sia quest'ultimo che la stessa società avevano richiesto e sottoscritto il Modulo IFC (International



Transfer Certificate) – necessario unicamente laddove si voglia tesserare un atleta proveniente da una federazione straniera.

Inoltre lo scambio di email intervenuto tra la società e l'Ufficio Tesseramenti, in merito alla possibilità di schierare in campo M. P. P. unitamente ad altro atleta straniero (successivamente tesserato), depone anche per la consapevolezza, in capo al sodalizio, circa la cittadinanza sportiva straniera anche del primo atleta.

E tale consapevolezza avrebbe dovuto comportare, di per sé, anche la consapevolezza circa la necessità di tesserare l'atleta come straniero.

L'art. 36 Regolamento Affiliazioni e Tesseramento prevede infatti che “Gli atleti provenienti da Federazione straniera possono essere tesserati come “atleti di federazione straniera” (...)”, attribuendo dunque rilievo alla sola cittadinanza “sportiva” e non anche a quella “anagrafica” ed imponendo alla società che voglia tesserare un atleta proveniente da federazione straniera a tesserarlo nella categoria “NX”.

Né, ovviamente, l'eventuale precedente tesseramento dell'atleta in questione, l'eventuale mancata conoscenza della normativa applicabile, l'affermata “autodenuncia”, da cui è poi derivato il successivo corretto tesseramento e l'asserita inesistenza di un ingiusto vantaggio possono essere poste a fondamento della eventuale buona fede del sodalizio e, dunque, dell'esclusione di una qualsivoglia responsabilità in capo allo stesso.

Al riguardo si sottolinea che il sodalizio reclamante non ha neanche adempiuto a quanto richiesto da questa Corte con l'ordinanza del 27/02/2026 e precisamente all'onere di produzione in giudizio della copia della domanda di tesseramento a suo tempo inoltrata ad inizio di campionato per l'atleta in questione.

Le motivazioni addotte sul punto dalla società reclamante per giustificare la mancata produzione di detta domanda di tesseramento (Modello F) non possono trovare accoglimento sol che si consideri che, nell'intestazione dello stesso Modello F chiaramente si legge:” *Il presidente della società sportiva è garante dell'autenticità delle firme e responsabile della conservazione del presente modulo per cinque anni presso la sede sociale del sodalizio*”.

Le disposizioni contenute nelle norme federali FIPAV, in particolare, per il caso in specie, quelle previste per il tesseramento degli atleti, devono essere rispettate da tutte le società e i tesserati e gli affiliati, in quanto tali, sono tenuti a conoscere tutte le disposizioni federali ed a rispettare quanto da esse stabilito.



Da tutto quanto sopra discende, ad avviso di questa Corte, la piena responsabilità del sodalizio rispetto alle condotte contestategli e l'adeguatezza delle sanzioni deliberate dal Giudice di prime cure ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 44 Reg. Gare.

Pienamente condivisibile appare, infatti, l'interpretazione fornita dal GSN in merito alla riconducibilità degli accadimenti in contestazione – nella specie, lo schieramento ripetuto in campo di un atleta non titolato a partecipare alle gare in quanto irregolarmente tesserato – a quegli “eventi che influiscono decisamente sul regolare svolgimento dell'incontro” e che, in base al disposto dell'art. 29 Reg. Gare, comportano l'applicazione della sanzione della perdita della partita in capo all'affiliato responsabile e, dunque, la possibilità di modificare anche risultati di gare già omologati ai sensi del successivo art. 44 Reg. Gare.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello rigetta il proposto reclamo e conferma la decisione impugnata.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 25 Marzo 2026